



MOIGE
MOVIMENTO
ITALIANI
GENITORI

Sede Regionale
Via Mazzini, 79 - 85100 Potenza
tel 0971 441027
fax 0971 445841

GIUDITTA LAMORTE
Avvocato
COORDINATORE
MO.I.G.E BASILICATA

* * *

Incontri del 3 e 4 dicembre 2007 - Potenza/Matera

* * *

Ministero della Pubblica Istruzione

Piano di formazione: Bullismo e Qualità del sistema scolastico
" Partecipazione, collaborazione, cooperazione:
ruolo e funzione dei genitori "

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE BASILICATA

e

AEDE, AIMC, ANDIS, ANSI, ANP, CIDI, LEGAMBIENTE SCUOLA E
FORMAZIONE, UCIIM

in collaborazione con

AGE, MOIGE, DISTRETTO SCOLASTICO n° 2
Direttore dei Corsi dr.ssa Angela Granata

* * *

Il dizionario della lingua italiana definisce il bullo come un giovane arrogante, violento, teppista, bravaccio...

Il bullismo viene spesso equiparato al mobbing, in quanto di quest'ultimo ha la condotta vessatoria ripetuta nel tempo posta in essere ai danni di un soggetto più debole, tanto che si parla di mobbing in età evolutiva.

In effetti, il bullo, come il datore di lavoro nel mobbing, è molto più forte della vittima e ne approfitta per danneggiare il più debole attraverso forme di prevaricazione. Anche l'elemento psicologico parrebbe comune, ovvero la volontà di danneggiare la vittima, ma, a ben guardare, il bullismo è una fattispecie autonoma, nel mobbing, vi è una finalità diretta a danneggiare il soggetto debole, mentre nel bullismo il bullo non sembra agire allo scopo esclusivo di danneggiare la vittima, quanto piuttosto allo scopo di ridere con gli amici, di autoesaltarsi, di dimostrare a sé e agli altri di essere il più forte. Tecnicamente si parla nel mobbing di dolo intenzionale (voglio danneggiare) nel bullismo di dolo eventuale (lo faccio per

divertirmi e so che posso cagionare un danno alla vittima), quasi fosse un danno di ricaduta.

Il fenomeno riguarda essenzialmente ragazzini di età compresa tra fra i 10 ed i 14 anni di qualunque estrazione sociale, viene studiato per la prima volta in Scandinavia negli anni '70 ed in Italia se ne parla intorno agli anni '90, quando emerge in maniera embrionale quella che l'antropologo francese Levi Strauss chiama la società dell'incertezza; il bullismo nasce come manifestazione del *malessere del benessere* o del *teppismo per noia*, di cui sono affetti i figli di questa società in cui prevale una forma di individualizzazione esasperata (non di INDIVIDUALISMO che è egoismo), nel senso che si valorizza l'individuo, la soggettività e la libertà delle scelte individuali.

Secondo l'ottavo rapporto Eurispes - Telefono Azzuro siamo di fronte alla "now generation", la generazione del "tutto e subito", una generazione che non può rinunciare alla TV, alla Playstation, al cellulare, al PC, all'ipod, al dvd, una generazione che crea una realtà virtuale in rete dalla quale esclude soggetti scomodi ed attraverso la quale compie atti di cyberbullismo, una generazione dove solo il 10%, dei ragazzini compresi fra i 7 e gli 11 anni, non conosce "youtube".

Il bullismo non è un reato, ma la somma di tanti singoli reati penalmente rilevanti; l'età media del bullo (10/14 anni) implica l'esclusione della punibilità penale (art. 97 cp), l'esclusione della capacità d'agire - che si acquista solo a 18 anni (art. 2 cc), la necessità di verificare che il ragazzo sia capace di intendere - il significato dell'atto che pone in essere - e di volere - gli effetti che l'atto stesso produce.

In un quadro di questo genere (inesistenza del reato di bullismo, minore età del bullo, non imputabilità del bullo) il genitore della vittima si sente frustrato e privo di difese, difese che è possibile ricostruire sul piano civilistico.

Civilisticamente, la tutela si articola tra la capacità di intendere e di volere del minore/bullo, la disciplina della responsabilità extracontrattuale e la responsabilità patrimoniale dei genitori del bullo (artt. 2043 e 2048 cc), legata al risarcimento danni morale, biologico, esistenziale, di rottura dell'equilibrio familiare.

Non si può non ricordare che in materia di responsabilità extracontrattuale, non basta che si sia prodotto un danno, è necessario che la vittima dimostri (onere della prova) e, conseguentemente, il giudice accerti che il bullo ha agito, che ha agito con dolo o colpa, che a causa di quel comportamento (nesso di causalità) si è verificato un evento dannoso, che l'evento prodotto, oltre che dannoso, è anche ingiusto (cioè contrario ai principi posti dal nostro Ordinamento Giuridico).

Interessante, poi è la disciplina sulla responsabilità civile della scuola e patrimoniale degli insegnanti così come individuata dall'art. 2048 cc; dall'art. 61 L. 312/80 e dall'art. 42, co. 5 del CCNL del 14.8.95; riferimenti normativi che evidenziano la *culpa in educando, in vigilando ed organizzando* e la presunzione di responsabilità della scuola per il solo verificarsi dell'evento nel *tempo/spazio* scolastico (con conseguente inversione dell'onere della prova), responsabilità della scuola che non esclude mai la *culpa in educando* dei genitori, visto che la famiglia è la prima e più importante agenzia educativa.

In un quadro fattuale che richiede una ricostruzione giuridica a sé stante del fenomeno, qualcosa si sta muovendo; il Ministro della Pubblica Istruzione con direttiva n. 16 del 5 febbraio 2007 ha lanciato una Campagna denominata **SMONTA IL BULLO**, che prevede la realizzazione di azioni a livello nazionale, quali:

1. Campagna di comunicazione diversificata e di informazione rivolta agli studenti, ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale Ata e alle famiglie;
2. Attivazione di un numero verde nazionale 800 66 96 96;
3. Attivazione di mezzi di comunicazione e reti informatiche;
4. Costituzione di Osservatori Regionali Permanenti.

Recentissima, poi, è la novità contenuta nello schema di regolamento recante **modifiche ed integrazioni al DPR 249/98**, più noto come Statuto degli Studenti, che introduce la possibilità, da parte delle istituzioni scolastiche, di irrogare provvedimenti disciplinari finalizzati al recupero dello studente attraverso attività socio-culturali a vantaggio della scuola, ovvero disporre l'allontanamento del bullo dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato.

Di assoluto rilievo è l'introduzione del **"patto educativo di corresponsabilità" tra scuola e famiglia**, con il quale la scuola ha la possibilità di chiedere ai genitori di sottoscrivere il patto suddetto al fine di rendere effettiva la partecipazione dei genitori a scuola.

Il 10 ottobre 2007 è stato siglato un Protocollo d'intesa (**Patto anti-bullismo**) fra il Ministero della Pubblica Istruzione e le Associazioni Nazionali dei Genitori (fra queste anche il MOIGE), protocollo che - puntualizzando i tipi di violenza, contrasta la violenza stessa nelle scuole e nello specifico contrasta il bullismo omofobico - favorisce la diffusione negli orari scolastici ed extrascolastici, nel rispetto dell'autonomia delle singole Istituzioni scolastiche e nell'ambito della quota di flessibilità dei piani di studio inseriti nel POF ed approvati dagli Organi collegiali di competenza, di percorsi pilota per la valorizzazione delle diversità nell'ottica di una considerazione della specifica identità unica e irripetibile di ogni studente;

promuovere e sostenere progetti culturali e formativi che contribuiscano alla prevenzione e comprensione del fenomeno del bullismo, compresi atti di intolleranza razziale o religiosa, di violenza omofobica e di violenza giovanile in ogni sua forma fisica e psicologica; favorire la diffusione nel mondo della scuola dei progetti educativi, preventivi e di ricerca realizzati e co-realizzati con le associazioni nazionali dei genitori. Le associazioni dei genitori dal canto loro si impegnano a promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte agli studenti, ai genitori e ai docenti su temi che riguardano la prevenzione di tutte le forme di bullismo, compresi atti di intolleranza razziale o religiosa, di violenza omofobica e di violenza giovanile in ogni sua forma fisica e psicologica; mettere al servizio dell'istituzione scolastica le metodologie e le competenze proprie dell'associazionismo dei genitori ; studiare e ricercare metodologie e pratiche per ridurre e prevenire i fenomeni del bullismo, della violenza e del disagio giovanile; collaborare nell'elaborazione di progetti di formazione dei docenti sulle tematiche relative al bullismo e alla prevenzione di ogni forma disagio giovanile; offrire ai giovani e alle loro famiglie assistenza e informazioni relative ai fenomeni di bullismo e di violenza nelle scuole (artt. 2 e 3).

Altra novità introdotta dal Ministro Fioroni è rappresentata dalla **Direttiva 104 del 30 novembre 2007** la Direttiva è stata inviata a tutte le scuole, con il parere favorevole del Garante della Privacy e reca linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa vigente, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari, o di altri dispositivi elettronici, allo scopo di acquisire e divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali. Chi diffonde immagini con dati personali altrui non autorizzati, tramite internet o mms, è passibile di multe (irrogate dall'Autorità garante della privacy) da 3 a 18 mila euro, o da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi, nonché di sanzioni disciplinari che spettano alla scuola.

Ciò che manca e che viene enfatizzato, tanto nello statuto degli studenti con il patto di corresponsabilità educativa, tanto nel protocollo del 10 ottobre 2007 (patto antibullismo) è il concetto di cooperazione tra scuola e genitori che, partendo dai massimi splendori dei Decreti delegati del 1974, viene ripreso e (oggi) più volte sollecitato dalla Legge 30/2000 e 53/2003, cooperazione che viene spesso snaturata e finisce col diventare mera collaborazione, invocata ed accettata solo in occasioni eccezionali.

L'interpretazione autentica della **cooperazione scolastica** prende le mosse dagli artt. 3 e 30 della Carta Costituzionale e 147 del Codice Civile: **se uomini si diventa solo attraverso l'educazione, l'educazione è un diritto soggettivo di ogni persona e nel caso specifico di ogni bambino, diritto al quale fa da contraltare da un lato il dovere/obbligo dei genitori, che**

assumono la veste di curatori del diritto all'educazione del bambino che non è ancora in grado di farlo valere e di esercitarlo da solo, dall'altro l'obbligo dello Stato di garantire l'esercizio del diritto all'educazione.

Se è vero che esistono diverse agenzie educative è pur vero che la prima, la fondamentale agenzia educativa è la famiglia, pertanto la cooperazione dei genitori rappresenta il riconoscimento del diritto prioritario di educare e di istruire i propri figli che l'art. 30 della Costituzione loro riconosce, ma costituisce lo strumento per rendere la scuola un servizio sempre più adeguato alla sua finalità che è quella di dare il suo qualificato contributo alla piena formazione dei giovani; in quest'ottica meraviglia l'astensionismo dei genitori nelle elezioni scolastiche degli istituti statali.

Per rendere il senso di ciò che stiamo vivendo, di chi siano gli adolescenti di questa *generazione degenerata* - come è stata definita - emblematici e di monito sono taluni stralci tratti dal libro "Ho dodici anni faccio la cubista mi chiamano principessa - storie di bulli, lolite e altri bimbi" di Marida Lombardo Pijola:

Sono piccoli e uomini e piccole donne dai pensieri adulti, ansiosi di sfigurare la memoria recente della loro infanzia. Hanno tra i dieci ed i quattordici anni, sono dei Peter Pan al contrario, una generazione che si muove in gruppo, perché i quasi bambini sono ostaggi di un branco al quale desiderano appartenere più di ogni altra cosa al mondo.

Sono ragazzini che trasudano diffidenza e rabbia e, molte volte anche disprezzo, verso genitori stanchi, distratti, troppo presi dai loro problemi per potersi accorgere di ciò che sta succedendo ai loro figli.

Forse inconsapevolmente ci stanno chiedendo aiuto, per non precipitare nel vuoto, per non esserne inghiottiti.

Avv. Giuditta Lamorte

www.ilegali.info
giudittalamorte@tiscali.it